

4741/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 420/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 2491/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4741

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Rep. 455

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere - Ud. 02/12/2014

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

AM

sul ricorso 420-2008 proposto da:

S.I.D.A. SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. BRAGADIN

95, presso l'avvocato MATTEO CARLO PARROTTA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

2014

2051

- ricorrente -

contro

VINCIGUERRA ASSICURAZIONI S.R.L.;

- intimata -

sul ricorso 2491-2008 proposto da:

VINCIGUERRA ASSICURAZIONI S.R.L. (C.F. 02570360582),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 1, presso l'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

S.I.D.A. SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. BRAGADIN
95, presso l'avvocato MATTEO CARLO PARROTTA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 4788/2006 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato LICATA

ANTONELLA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato MATTIA ROSA, con delega, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale.

Amv

IL CASO.it

Svolgimento del processo

La s.r.l. Vinciguerra Assicurazioni, agente della SIDA-Società Italiana di Assicurazioni s.p.a. sino alla data (23.7.1993) in cui tale società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, proponeva, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso lo stato passivo della procedura stessa, nel quale i crediti azionati nella sua istanza di ammissione per l'importo complessivo di lire 324.571.000 in via privilegiata figuravano ammessi per la minor somma di lire 228.094.000 ed in via chirografaria. Lamentava, in particolare, la mancata ammissione dei crediti per c.d. indennità aggiuntiva e per indennità sostitutiva del preavviso (artt. 12 e 13 Accordo Economico Collettivo del 1981) e il mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cod. civ.

La Liquidatela della S.I.D.A., costituendosi nel giudizio, rilevava l'infondatezza della opposizione. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di lire 145.224.494, pari all'acconto sulla dovuta indennità di risoluzione che assumeva indebitamente versato alla opponente sull'erroneo presupposto che il credito godesse del privilegio preteso.

Il Tribunale, con sentenza del 28 marzo 2003, rigettava sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale della L.C.A. della S.I.D.A., rilevando -quanto a quest'ultima- che l'ordinamento non appresta azione per quanto assertivamente corrisposto dal debitore al creditore in anticipo a fronte di un credito esistente.

La Corte d'appello di Roma, investita sia del gravame proposto dalla S.I.D.A. in L.C.A. sia del gravame incidentale proposto dalla Vinciguerra Assicurazioni, con sentenza depositata il 6 novembre 2006 rigettava entrambi, osservando: a) quanto all'appello principale, che l'impugnazione era inammissibile, a norma sia dell'art.163 n.4 cod.proc.civ. (non avendo l'appellante specificato in diritto la causa petendi, cioè il titolo della pretesa) sia dell'art.342 cod.proc.civ. (non avendo l'appellante indicato quale fosse il rimedio, normativamente individuato, che il primo giudice non avrebbe applicato al caso in esame), e comunque infondata stante il principio espresso dall'art.1185 comma 2 cod.civ., secondo cui giammai può essere chiesta al creditore la restituzione di una somma che gli è incontestabilmente dovuta, il che nella specie risulta dallo stato passivo; b) quanto all'appello incidentale, che -da un lato- la limitazione alla sola indennità di

AMV

fine rapporto del credito opponibile dall'agente alla Liquidazione Coatta, nei casi (come quello in esame) nei quali il rapporto di agenzia si è sciolto *ope legis* con l'apertura della procedura concorsuale, corrisponde alla condivisibile interpretazione espressa dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità dell'art.6 D.L.n.576/1978 (convertito in L.n.783/78), quale norma di legge speciale prevalente su ogni altra disposizione (di legge o di contratto) incompatibile con la *ratio* che la sostiene; dall'altro, che anche il diniego di riconoscimento del privilegio di cui all'art.2751 bis n.3 cod.civ. all'agente che svolga tale attività in forma societaria trovava valido fondamento nelle ragioni in tal senso espresse sia dalla Corte Costituzionale sia da questa Corte di legittimità.

Avverso tale sentenza la S.I.D.A. in L.C.A. ha proposto ricorso a questa Corte, cui resiste con controricorso la Vinciguerra Assicurazioni, che ha anche proposto ricorso incidentale, cui resiste a sua volta con controricorso la S.I.D.A. in L.C.A. Quest'ultima ha anche depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale si basa su quattro motivi. 1.1. Con il primo la Liquidatela della S.I.D.A. lamenta, sotto

il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 116 cod.proc.civ. nonché sotto quello del vizio di motivazione, che la Corte distrettuale non abbia esaminato il motivo di appello relativo alla affermazione del Tribunale secondo cui l'effettivo versamento alla agente dell'importo in acconto costituisse oggetto di mera asserzione di essa appellante (laddove invece trovava conferma nelle prove documentali fornite, oltre a non essere stato contestato ex adverso). 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione degli artt.163 n.4, 342 cod.proc.civ. e 2033 cod.civ. nonché sotto quello del vizio di motivazione, dell'aver la Corte distrettuale ommesso di considerare che i fatti costituenti le ragioni della domanda, che spettava al giudice qualificare, erano stati puntualmente indicati nell'atto di appello, ove d'altra parte era stato anche precisato, in diritto, che la richiesta di restituzione avveniva a titolo di indebita percezione dell'acconto da parte dell'agente, in violazione delle norme e dei principi relativi alla *par condicio creditorum* ed alla distribuzione dell'attivo. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.112 cod.proc.civ., 56 e 111 l.f., nonché vizio di

Amv

motivazione, per omessa motivazione o omessa pronuncia sulla censura di illegittima "compensazione di fatto" che il Tribunale avrebbe implicitamente operato nel respingere la domanda riconvenzionale. 1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.1185 cod.civ. e 111 l.fall., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale considerato che la norma dell'art.1185 cod.civ. regola i normali rapporti obbligatori di carattere privatistico, e non può quindi essere applicata nell'ambito regolato dalla legge fallimentare, improntata al principio della par condicio creditorum, secondo cui ogni pagamento deve avvenire nel rispetto dell'ordine di cui all'art.111 l.fall., alla cui stregua il credito chirografario della opponente, se vi sarà riparto, subirà l'inevitabile falce.

AMW

2. Tali doglianze non meritano accoglimento.

2.1. Quanto al primo motivo, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che la Corte di merito non ha esaminato la questione relativa alla prova dell'avvenuto versamento in acconto perché ha ritenuto che il Tribunale non avesse basato la sua decisione sulla mancanza di tale prova bensì sulla tesi giuridica -che prescinde da tale questione di fatto- circa il difetto,

nell'ordinamento, di una azione volta a consentire al debitore di ottenere la chiesta restituzione dell'acconto stesso. E, avendo sostanzialmente condiviso tale statuizione (anche perché non rettamente censurata), ha legittimamente ritenuto assorbita la suddetta questione, inerente alla prova di una dazione non ripetibile.

2.2. Inammissibile è poi -quanto al terzo motivo- la denuncia, perplessa ed intrinsecamente contraddittoria, sintetizzata nel primo quesito di diritto, con il quale si chiede se la sentenza impugnata possa ritenersi congruamente motivata nella parte in cui la Corte territoriale ha completamente omissa ogni pronuncia sul motivo di appello relativo alla denunciata "compensazione" operata di fatto ma non pronunciata...ovvero se vi sia stata una omissa pronuncia del giudice d'appello... Analogo giudizio di inammissibilità si impone, sempre con riguardo al terzo motivo, per la deduzione della violazione delle norme sulla compensazione in sede fallimentare, alla quale fa difetto, tanto nel quesito di diritto conclusivo quanto nella illustrazione del motivo, la indicazione delle ragioni per le quali il rigetto di una azione di ripetizione di un acconto su maggior credito riconosciuto possa essere qualificato come "compensazione di fatto".

AMV

2.3. Il secondo ed il quarto motivo, strettamente connessi e come tali esaminabili congiuntamente, investono sotto il profilo sostanziale il tema della violazione delle norme sulla *par condicio creditorum* che la ritenuta irripetibilità dell'acconto in questione produrrebbe. Al riguardo, evidenzia la odierna parte ricorrente come nell'atto di appello fosse stato precisato, da un lato, che gli acconti, a differenza dei riparti parziali, sono provvisori e quindi revocabili, dall'altro che nella procedura in questione l'erogazione di acconti era stata prevista solo in favore dei creditori privilegiati, ed esclusivamente sul presupposto della spettanza di tale privilegio al credito della Vinciguerra Assicurazioni l'acconto in questione era stato a questa erogato: sì che, essendo poi il credito della predetta società stato ammesso definitivamente in sede di stato passivo in via chirografaria, era venuta meno la causa dell'attribuzione dell'acconto stesso, che dunque non potrebbe essere trattenuto dalla predetta senza violare la *par condicio*, regola inderogabile propria del procedimento concorsuale che rende inapplicabile in tale ambito la norma generale dettata dall'art.1185 cod.civ. alla quale la Corte di merito ha fatto riferimento.

Amv

Osserva tuttavia il Collegio che, a norma dell'art.2033 cod.civ., ripetibile è solo un pagamento *non dovuto*, e tale è solo il pagamento che non sia oggettivamente giustificato dalla esistenza di un'obbligazione, scaduta o non: in tal senso il riferimento alla norma generale dell'art.1185 comma secondo cod.civ. non entra in contraddizione con le regole disciplinanti il procedimento concorsuale. Invero la corresponsione ad uno o più dei creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale non può dirsi che, in sé considerata, violi la regola fondamentale della *par condicio* tra i creditori, il cui rispetto va piuttosto verificato (cfr.Cass.Sez.1 n.20259/06) in sede di distribuzione finale dell'attivo realizzato, nella quale va accertato se questo sia idoneo, o non, a soddisfare tutti i creditori. In tal senso, del resto, va inteso il carattere della provvisorietà che, a differenza dei riparti parziali (art.212 comma quarto l.fall.), connota secondo la giurisprudenza di questa Corte gli acconti parziali ai quali fa riferimento il comma secondo dell'art.212 l.fall. (cfr. S.U.n.2929/80; Sez.1 n.5085/84). Norma che, d'altra parte, nel consentire la corresponsione di tali acconti parziali, prima che sia formato lo stato passivo, anche solo ad alcune categorie

Am

di creditori, prevede implicitamente una deroga alla applicazione delle regole dettate dall'art.111 l.fall. per la distribuzione dell'attivo -pur richiamate espressamente in tema di L.C.A. nel comma primo del medesimo articolo-, della cui violazione non può dunque parlarsi nella specie.

Solo in sede di riparto finale può pertanto accertarsi se, percependo un acconto parziale eccedente l'importo a lui attribuibile secondo le regole del concorso, un creditore abbia -ed eventualmente in quale misura- ricevuto un pagamento non dovuto. L'infondatezza delle doglianze esaminate ne deriva dunque di necessità.

3. Con il ricorso incidentale, basato su quattro motivi, la s.r.l. Vinciguerra Assicurazioni censura il rigetto della sua domanda di riconoscimento della indennità c.d.aggiuntiva di cui all'art.12 comma IV dell'Accordo Economico Collettivo del 1981 (avendo già rinunciato in appello all'indennità di mancato preavviso). 3.1. Con il primo motivo sostiene che l'indennità aggiuntiva spetta, in base a detta norma di contrattazione collettiva, in ogni caso di recesso, e non trova quindi la sua *ratio*, a differenza della indennità di mancato preavviso, nel pregiudizio derivante all'agente dalla interruzione del rapporto. 3.2. Con il secondo motivo sostiene che il

Amv

carattere di norma speciale attribuito dalla Corte distrettuale all'art.6 D.L. n.576/1978 (convertito in legge n.738/78) impone di non applicarla analogicamente al di fuori di quanto da essa regolato espressamente, cioè la debenza della indennità di fine rapporto, ma non di escludere ogni altra indennità prevista dall'A.E.C., il cui art.12 riferirebbe il sorgere del diritto all'indennità aggiuntiva ad ogni scioglimento del rapporto per causa comunque riconducibile non all'agente ma all'impresa, quindi anche alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. 3.3. Con il terzo motivo insiste nell'affermare la legittimità di una interpretazione estensiva dell'Accordo Economico regolante il rapporto di agenzia volta ad equiparare, ai fini della debenza della indennità aggiuntiva in questione, il recesso alla sottoposizione dell'impresa, per proprie irregolarità di gestione, alla liquidazione coatta amministrativa.

4. Tali motivi, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non meritano accoglimento. La impugnata statuizione della Corte distrettuale non si discosta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr.ex multis: Sez.1 n.23654/12; n.23386/12; n.19210/09; n.23266/05; n.13443/05), secondo la quale il disposto

dell'art.6 D.L.n.576/78 citato va interpretato nel senso che, nel caso di sottoposizione a L.C.A. della impresa di assicurazione, con conseguente risoluzione ipso iure del rapporto di agenzia, spetta all'agente la sola indennità di fine rapporto, espressamente richiamata nella suddetta norma in quanto collegata con la risoluzione stessa, con esclusione quindi -stante la natura speciale della norma- delle altre indennità previste dalla disciplina collettiva in relazione alla diversa fattispecie dello scioglimento per volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse.

Amv


A tale giurisprudenza il Collegio ritiene di dare continuità, non offrendo il ricorso incidentale (che fa riferimento ad una isolata e risalente pronuncia di questa Corte, la n.4310/99, relativa peraltro alla interpretazione di un accordo collettivo) elementi che giustifichino un mutamento.

5. Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, in considerazione della reciproca soccombenza.



P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2014

L'estensore



Il presidente



10 MAR 2015